

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMANO e PIOVANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1965

Interpretazione autentica della legge 27 ottobre 1964, n. 1105, relativa alla immissione in ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 ottobre 1964, n. 1105, ha inteso rendere giustizia alla vasta categoria di insegnanti stabili, aventi titolo per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, consentendo loro l'immissione in ruolo (senza ulteriore prova di esame) mediante un concorso a titoli.

La citata legge n. 1105 precisa: « Gli insegnanti stabili, ammessi all'insegnamento in qualità di abilitati in base a particolari disposizioni di legge, possono chiedere l'immissione in ruolo relativamente all'insegnamento per il quale hanno a suo tempo ottenuto la stabilità ».

Senonchè l'affrettata formulazione del testo legislativo e la non sempre chiara dizione delle singole disposizioni hanno indotto il Ministero della pubblica istruzione, in sede di applicazione delle citate norme, a lacunose interpretazioni, che non solo sono lesive di legittime aspettative di determinate categorie di destinatari della legge stessa, ma quel che più conta, sono elusive dello spirito e degli scopi cui si informava il legislatore, nel preparare la menzionata normativa.

In particolare è accaduto che, invece di riconoscere a ciascun docente quella legittima sistemazione di cattedra che è connessa

sa al presupposto della stabilità e dell'abilitazione, il Ministro della pubblica istruzione ha bandito un concorso nel quale concede la sistemazione soltanto per cattedre della Scuola media, per cui tutti quei docenti che hanno stabilità ed abilitazione all'insegnamento nelle Scuole medie superiori, vengono, contro gli stessi interessi preminenti della Scuola, declassati e costretti ad insegnare in cattedre di Scuola media.

È stato così disapplicato o parzialmente interpretato il provvedimento di legge che aveva ben chiare finalità e cioè:

a) sistemare e dare tranquillità di lavoro a tanti professori che per anni hanno benemeritato della scuola;

b) assicurare a ciascun docente quella cattedra per la quale aveva ottenuto la stabilità, secondo il noto e saggio criterio di lasciare ciascuno nel suo giusto posto.

Per superare la restrittiva ed ingiustificata applicazione amministrativa della legge e per evitare che si perpetui il malcontento tra i docenti, già abilitati all'insegnamento nelle Scuole medie superiori, che, per effetto del provvedimento ministeriale, sono posti agli abilitati della Scuola media, è necessario intervenire con un ulteriore disegno di legge, chiarificatore della normativa conte-

nuta nelle disposizioni della legge n. 1105 del 27 ottobre 1964, con il quale si stabilisca che i docenti stabili, abilitati, all'insegnamento nelle Scuole medie superiori, siano assegnati alle cattedre attualmente fuori organico delle Scuole medie superiori.

Tale disposizione appare particolarmente urgente almeno per le cattedre del cosiddetto biennio degli Istituti tecnici, la cui riforma è stata definita ed è operante sin dal 1961, e perciò vi è ampia disponibilità di po-

sti, per sistemare convenientemente e, secondo le legittime aspettative di ciascuno, quegli insegnanti stabili d'italiano e storia che hanno titoli fondati e specifici a tali cattedre, avendo partecipato a concorsi-esami di Stato proprio per gli Istituti tecnici (Tabella A II).

Pertanto si sottopone per l'approvazione all'esame degli onorevoli senatori l'accluso disegno di legge, che non comporta oneri finanziari oltre a quelli già previsti nella legge n. 1105 del 27 ottobre 1964.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli insegnanti stabili aventi titolo per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono immessi nel ruolo relativo all'insegnamento per il quale a suo tempo ottennero la stabilità.

In particolare gli insegnanti stabili degli Istituti tecnici, forniti di abilitazione specifica, conseguita in concorsi-esami di Stato, sono assunti nelle cattedre del biennio degli Istituti tecnici.